

N. R.G. 1546/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

DECRETO EX ART. 669-SEXIES N. 2 C.P.C.

Il Giudice Emma Cosentino,
nel procedimento di cui in epigrafe, avente ad oggetto ricorso ex art. 700 c.p.c.,
depositato in data 28.7.2020 da _____ nei confronti del Ministero
Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia Romagna -Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna e
dell'Istituto Istruzione Superiore _____, in persona dei
rispettivi rappresentanti legali, al fine di ottenere il mantenimento in servizio fino
a settanta anni;

rilevato che sembra sussistere il *fumus boni iuris* poiché "... la risoluzione
d'ufficio del rapporto di lavoro ai sensi art. 72, co. 11 D.L.n.112/20083 e succ. ...
dal 1/9/2020", comunicata alla ricorrente (insegnante di educazione fisica in ruolo
dall'1.7.2016, con diversi periodi di servizio pre-ruolo che non le consentono di
raggiungere il minimo contributivo per la pensione di vecchiaia) dalla Dirigente
Scolastica, con lettera del 15.6.2020, sembra contrario all'art. 509, co. 3, d.lgs.
297/1994 ("Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo (oggi
sessantasettesimo) anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto
per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al
conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo
anno di età"), atteso che la norma va interpretata nel senso che consenta in ogni
caso detto trattenimento entro il settantesimo anno di età (anche per consentire il
massimo di effettività alla garanzia del diritto sociale alla pensione, essendo la



prima decorrenza utile della pensione costituita, per la ricorrente, dal settantesimo anno d'età);

ritenuto di dover provvedere in via cautelare urgente, inaudita altera parte, poiché la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento efficace dall'1.9.2020, poiché la ricorrente da tale data, come comunicato con lettera protocollata il 15.6.2020 (a fronte di un provvedimento dell'11.2.2020), perderebbe lo stipendio e potrebbe percepire la pensione di vecchiaia solo dopo due anni, al compimento del settantesimo anno di età, per cui rimarrebbe priva dei mezzi per far fronte alle esigenze alimentari ed a quelle della vita quotidiana.

ORDINA

alle Amministrazioni Scolastiche convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, di trattenerne la ricorrente in servizio oltre il termine del 30.8.2020, fino al compimento del settantesimo anno di età.

FISSA

per la comparizione personale delle parti - e la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento - presso la sede di questo Ufficio, in Bologna, via Farini n. 1, l'udienza del alle ore , assegnando alle ricorrenti termine per la notifica del ricorso e decreto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Bologna il 3.8.2020.

Il Giudice
Emma Cosentino

